

Memoria del Comitato bolognese scuola e Costituzione sullo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)

Nel merito esprimiamo le seguenti osservazioni:

Art. 2.

Manifestiamo la nostra delusione per il mantenimento dei voti in decimi, anche sul comportamento, nella scuola primaria, in continuità con le modifiche promosse dal Ministro Gelmini. Tutta la pedagogia più moderna ritiene che lo strumento di valutazione più utile alle bambine e ai bambini di quella età sia un giudizio articolato sul lavoro fatto dall'alunno.

Art. 3 Ci pare grave il mantenimento della possibilità di bocciatura nel primo ciclo.

Art. 7 Riteniamo che la previsione dei test invalsi come requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione svilisca la funzione di questi strumenti di valutazione, che nella maggioranza dei paesi europei hanno la scopo di fornire indicazioni sul funzionamento del sistema scolastico non di pretendere di valutare alunni e insegnanti con strumenti standardizzati che non riescono a cogliere la complessità della relazione studente insegnante.

Art. 9 Riteniamo grave la previsione che "Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. h) del decreto ministeriale 29 novembre 2007 n 267." L'eliminazione della presenza di un presidente esterno favorirà l'autoreferenzialità di tutte le scuole ed eliminerà la funzione di controllo sulla qualità dell'offerta scolastica, in particolare per quelle paritarie private.

Art. 12 c.5

il testo del decreto sulla valutazione all'esame finale del primo ciclo degli studenti diversamente abili è una grave limitazione dei diritti di questi alunni. Chiediamo pertanto il ripristino del vecchio testo

Testo in vigore (DPR 122/09, articolo 9, comma 2)	Nuova enunciazione (schema nuovo Decreto)
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza	Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie , hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo	Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie , viene rilasciato un attestato di credito formativo

Art. 15 scuola secondaria di secondo grado

Anche per questo ordine di scuola i requisiti per l'ammissione all'esame di stato sono inutilmente burocratici e tendono a limitare la valutazione da parte del consiglio di classe, che conosce la storia e le caratteristiche dello studente:

"b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 21;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. “

Art. 21 Invalsi

Riteniamo grave la previsione per cui “L'esito della prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23”, che fa pensare ad una sorta di valutazione parallela e competitiva con quella da parte della commissione d'esame.

Art. 22

Chiediamo che la formulazione per le prove d'esame degli studenti diversamente abili “La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). **Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.” sia presa come riferimento per le prove degli esami finali del primo ciclo.

Art. 26

“b) L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente :”Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nella classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013 , dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.” “ Sia i test OCSE PISA che quelli prodotti autonomamente nei vari paesi europei si svolgono a campione. La riproposizione delle rilevazioni invalsi su base censuaria, oltre ad essere uno spreco di denaro pubblico, tendono a sovrapporsi alle valutazioni interne alla scuola e a confondere la valutazione degli studenti con quelle delle scuole e degli insegnanti, che dovrebbero semmai essere oggetto di prove distinte. Chiediamo che tali prove siano svolte a campione, anche in considerazione del fatto che lo stesso istituto, al fine di rendicontare l'andamento delle conoscenze degli studenti italiani, tiene conto solo dei risultati di una campione predefinito e la cui modalità di svolgimento è controllata da ispettori ad hoc.

Roma 28 gennaio 2017

Pro. Bruno Moretto, segretario dell'associazione “Comitato bolognese scuola e Costituzione”

Cell: 3355384284